

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

### Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

#### IL DIRETTORE GENERALE

## Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

VISTO il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222 recante interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

VISTO l'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella misura del 65% all'Erario e del 35% al montepremi dei concorsi;

VISTO l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 che ha istituito il versamento alla Regione Sicilia nella quota del 12,25 % del totale della posta netta raccolta nella regione stessa;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1998, concernente disposizioni sulla gestione finanziaria del montepremi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2001, convertito in legge il 27 febbraio 2002 n. 16 che ha fissato il compenso dovuto al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresì al valore di 0,408 euro la posta unitaria di partecipazione (id est combinazione);

VISTO l'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 1, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione di provvedimenti per la definizione delle regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

VISTA la disciplina per la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

VISTO il decreto direttoriale dell'Amministazione autonoma dei monopoli di Stato recante la disciplina del gioco Enalotto Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, occorre stabilire le modalità di gestione dei flussi finanziari del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare, in coerenza con i relativi decreti direttoriali Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena e Prot. n. 2009/21730/giochi/Ena;

RITENUTA la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione del concorso a pronostico Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare,



#### **DISPONE**

#### Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  - b) **aggio**, il compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una combinazione di gioco, previsto in favore del soggetto che effettua la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore:
    - in base all'articolo 14 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, per i **punti di vendita**,
    - come stabilito dal decreto direttoriale avente ad oggetto la raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, per i **punti di vendita a distanza**.

Ove ai punti di vendita ed ai punti di vendita a distanza il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo è a carico esclusivo del concessionario stesso;

- c) compenso, la quota parte della raccolta lorda che il concessionario percepisce a fronte degli
  adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attività e le funzioni oggetto di
  concessione;
- d) **concessionario**, il soggetto cui **AAMS** ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) concessione, l'istituto attraverso il quale **AAMS** conferisce al concessionario le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) diritto fisso, l'importo associato ad ogni combinazione da ripartire nella misura del 65% all'Erario e del 35% al montepremi dei concorsi come previsto l'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui all'art. 11 quinquesdecies, comma 4 del Decreto legge n. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- h) **Enalotto**, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i) **montepremi**, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinato alle vincite, di cui all'articolo 4, comma 3 della disciplina di gioco;
- l) **protocollo di comunicazione**, le modalità di colloquio tra il sistema di elaborazione del **concessionario** ed il sistema di controllo di **AAMS**;
- m) punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da **AAMS**;

- n) punto di vendita a distanza indica il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non riassegnabile;
- o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate;
- p) **settimana contabile**, il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
- q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi;
- r) vincite, gli importi destinati al pagamento delle giocate vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti.

#### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto disciplina:
  - a) gli obblighi del **concessionario** relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta del gioco Enalotto e del suo **gioco complementare ed opzionale**;
  - b) le modalità di ripartizione delle suddette somme tra i soggetti aventi titolo;
  - c) i termini e le modalità di versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal **concessionario** in base alle norme in vigore, con particolare riferimento a quelli spettanti ad **AAMS** ed all'erario;
  - d) la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso e di quant'altro spettante al **concessionario** per l'espletamento delle attività e funzioni previste dalla **concessione**;
  - e) gli obblighi del **punto di vendita,** relativamente alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta e dal pagamento delle vincite;
  - f) gli obblighi del **concessionario** verso il **punto di vendita**, in relazione alle somme gestite.
- 2. Il decreto definisce altresì gli obblighi di rendicontazione ad AAMS da parte del concessionario e quelli di comunicazione in materia di flussi finanziari.

#### Articolo 3

#### Destinazione delle somme raccolte ed obblighi connessi.

- 1. Il **concessionario** è tenuto all'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute all'Erario, ad **AAMS** e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa.
- 2. Per ciascuna **settimana contabile di riferimento** il **concessionario** è tenuto a versare, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte:
  - a) le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, che devono essere liquidati e versati con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute.



- Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS;
- b) le somme destinate all'erario, calcolate e ripartite con le modalità stabilite all'allegato A, sui capitoli dell'entrata ivi stabiliti;
- c) le somme destinate agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, calcolati con le modalità stabilite all'allegato A, sui conti o sui capitoli ivi stabiliti.

Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dal termine della **settimana contabile di riferimento**.

- 3. Il titolare del punto di vendita, fisico o a distanza, è tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base alla normativa vigente e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.
- 4. Il **concessionario** percepisce il compenso stabilito nell'atto di convenzione, calcolato in relazione all'ammontare della **raccolta lorda**. Tale compenso verrà trattenuto direttamente dalle somme raccolte.

#### Articolo 4

#### Pagamento delle vincite

- 1. Le vincite sono pagate con le modalità previste dalla disciplina di gioco.
- 2. Le vincite non riscosse sono versate dal concessionario sul capitolo 1999 dell'entrata, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza del diritto alla riscossione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto direttoriale Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

#### Articolo 5

#### Rendicontazione

1. Il **concessionario** fornisce ad AAMS le rendicontazioni dei giochi, sulla base di appositi modelli approvati dall'Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dal Prot. n. 2009/21729/giochi/Ena.

#### Articolo 6

#### Versamenti all'Erario

- 1. Il **concessionario** effettua presso la Tesoreria provinciale dello Stato sede di Roma i versamenti sugli specifici capitoli delle entrate del bilancio dello Stato previsti dal presente decreto e dal suo allegato A.
- 2. Il **concessionario** effettua i versamenti in favore degli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, sui conti o sui capitoli previsti dall'Allegato A, con le modalità stabilite dai medesimi soggetti.
- 3. Il **concessionario** consegna ad **AAMS** copia delle distinte dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 e delle relative quietanze, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

#### Articolo 7

#### Versamenti del canone di concessione

1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, il **concessionario** è tenuto a versare ad **AAMS**, con le modalità da questa stabilite, il canone di **concessione** annuo previsto dall'atto di **concessione**.

#### Articolo 8

Versamenti omessi od insufficienti

- 1. Il **concessionario** è responsabile del corretto versamento delle somme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
- 2. In caso di ritardato versamento degli importi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, verserà ad **AAMS** le penali previste dall'atto di **concessione**.
- 3. In caso di ritardato versamento del canone di **concessione** di cui all'articolo 6 si applicano le penali previste dall'atto di **concessione**.

#### Articolo 9

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 giugno 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Ferrara



#### Allegato A

#### Ripartizione delle somme raccolte

#### DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL SUPERENALOTTO

#### **IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:**

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita (aggio)	a	8% di (RI <sup>(1)</sup> + RS <sup>(2)</sup> )	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l' <i>aggio</i> dell'8% va al concessionario
Concessionario (compenso)	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell' <b>atto di convenzione</b>
Montepremi	c	38% di [(RI + RS) – € 0,052 x (NI³) + NS(⁴) – a]	€ 0,052 rappresenta il <i>Diritto fisso</i> (per ciascuna combinazione di
Montepient	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	gioco) (c+d) = 34,648 % di (RI + RS)

#### IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

DES	STINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Erario	Cap. 1809 Bil. Stato	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il <i>Diritto fisso</i> (per ciascuna combinazione di gioco)
	Cap. 1804 Bil. Stato	f	$(RI+RS)-a-b-c-d-e-\\g-h$	
	Cap. 1008 Bil. Stato	ගුර	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
Cap. 1999 Proventi da premi non corrisposti, quote non divis dovuti all'erario		i, quote non divisibili, interessi		
Reg. Sic.	Cap. 1008 Bil. R. Sic.	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

- (1) RI = Raccolta effettuata nei **punti di vendita fisici** ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei **punti di vendita fisici** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia
- (2) RS = Raccolta effettuata nei *punti di vendita fisici* ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia
- (3) NI = Numero di combinazioni giocate nei *punti di vendita fisici* ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei *punti di vendita* a distanza da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia
- (4) NS = Numero di combinazioni giocate nei **punti di vendita fisici** ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei **punti di vendita a distanza** da giocatori residenti in Sicilia

#### DESTINAZIONI DELLA RACCOLTA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE

#### **IMPORTI DESTINATI AL GIOCO:**

DESTINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
Punti di Vendita (aggio)	a	8% di (RI <sup>(1)</sup> + RS <sup>(2)</sup> )	Per il gioco con partecipazione "a distanza" l' <b>aggio</b> dell'8% va al concessionario
Concessionario (compenso)	b	3,73 % di (RI + RS)	Incrementabile come previsto dall'art. 24, comma 2 dell' <b>atto di convenzione</b>
	С	$ \in 0,2318 \times (NI^{(3)} + NS^{(4)}) $	€ 0,052 rappresenta il <i>Diritto fisso</i>
Montepremi	d	35% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	(per ciascuna combinazione di gioco)
			(c+d) = 50 % di (RI + RS)

#### IMPORTI DA VERSARE ALL'ERARIO E ALLA REGIONE SICILIA:

DES	STINAZIONE	COD	VALORE	NOTE
	Cap. 1809 Bil. Stato	e	65% di [€ 0,052 x (NI + NS)]	€ 0,052 rappresenta il <i>Diritto fisso</i> (per ciascuna combinazione di gioco)
rio	Cap. 1804 Bil. Stato	f	$(RI+RS)-a-b-c-d-e-\\g-h$	
Erario	Cap. 1008 Bil. Stato	g	12,25% di [RI – (€ 0,052 x NI) – (8% di RI)]	Il calcolo tiene conto delle combinazioni di gioco raccolte in tutta Italia, con esclusione di quelle raccolte nella Regione Sicilia
	Cap. 1999 Bil. Stato		Proventi da premi non corrisposti, quote non divisibili, interessi dovuti all'erario	
Reg. Sic.	Cap. 1008 Bil. R. Sic.	h	12,25% di [RS – (€ 0,052 x NS) – (8% di RS)]	Il calcolo tiene conto delle sole combinazioni di gioco raccolte nella Regione Sicilia

<sup>(1)</sup> RI = Raccolta effettuata nei **punti di vendita fisici** ubicati in tutta Italia con esclusione di quella effettuata nei **punti di vendita fisici** ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

<sup>(2)</sup> RS = Raccolta effettuata nei *punti di vendita fisici* ubicati nella regione Sicilia, sommata alla raccolta effettuata dai **punti di vendita a distanza** per giocate effettuate da giocatori residenti in Sicilia

<sup>(3)</sup> NI = Numero di combinazioni giocate nei *punti di vendita fisici* ubicati in tutta Italia con esclusione di quelli ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei *punti di vendita a distanza* da giocatori residenti in Italia ma non in Sicilia

<sup>(4)</sup> NS = Numero di combinazioni giocate nei *punti di vendita fisici* ubicati nella regione Sicilia, sommato al numero delle combinazioni giocate nei *punti di vendita a distanza* da giocatori residenti in Sicilia